



Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 28/09/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DOCUMENTO DENOMINATO ACCORDO TRA REGIONE CAMPANIA E LE UNIVERSITA' DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI, DEI MEDICI VETERINARI, ODONTOIATRI, BIOLOGI, CHIMICI, FARMACISTI, FISICI E PSICOLOGI REGOLARMENTE ISCRITTI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e *ss.mm.ii.*, dispone quanto segue:

- a) a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata
- b) l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
- c) le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- d) il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensioni previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 368/1999 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi. La risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
- e) i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- f) gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- g) con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- h) nel periodo in cui il medico in formazione presta la sua attività lavorativa presso la Struttura sanitaria non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda o dall'Ente di inquadramento, se inferiore a quello previsto dal contratto di formazione, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
- i) in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso 1e Università;

- j) pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;

RILEVATO che

- a) la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento concernente i "Contenuti minimi atti a dare l'uniformità a testo di Accordo Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex L. n. 145/201218" Documento n. 20/2020 in data 20 febbraio 2020;
- b) al fine di dare concreta attuazione a quanto stabilito dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, è necessario procedere alla sottoscrizione di un Accordo tra la Regione Campania e le Università per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

CONSIDERATO che

- a) con nota prot. 0467878 del 22/09/2021, la Direzione Generale per la Tutela della Salute, nel trasmettere all'Avvocatura Regionale della Campania lo schema di Accordo tra Regione e Università relativa agli specializzandi utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali delle Aziende Sanitarie della Campania, ha formulato richiesta di parere;
- b) con nota prot 0474600 del 27/09/2021 l'Avvocatura Regionale della Campania ha riscontrato la suddetta richiesta non rilevando criticità di natura giuridica al riguardo;

RITENUTO

- a) di dover approvare il documento denominato *"Accordo tra Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145"*;

VISTI

- a) l'art. 40 del D.lgs. 368/1999;
- b) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii;
- c) il Documento n. 20/2020 in data 20 febbraio 2020 Conferenza delle Regione e delle Province Autonome.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di **APPROVARE** il documento denominato *"Accordo tra Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145"*, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Assessore Regionale al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alle Aziende Sanitarie della Campania ed al portale istituzionale per la pubblicazione sul sito nella sezione dedicata

“Amministrazione Trasparente” – Casa di Vetro – per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.